

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 settembre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 8 agosto 2016.

Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 635). (16A06827) Pag. 1

DECRETO 9 settembre 2016.

Dichiarazione di ammissibilità alle procedure di riconoscimento dei titoli accademici rilasciati dalle Università straniere operanti in Italia aderenti alla Convenzione di Lisbona (DM 26 aprile 2004, in attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148). Macromedia University of Applied Science (Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation). (Decreto n. 679). (16A06828) Pag. 8

Ministero della difesa

DECRETO 19 luglio 2016.

Dimissione definitiva, previa sclassifica, di taluni alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate. (16A06841) .. Pag. 9

Ministero della salute

DECRETO 6 settembre 2016.

Ulteriori revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Glifosate», in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016 e modifica all'allegato 1 del decreto 16 agosto 2016. (16A06879) Pag. 11



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 10 agosto 2016.

Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 7 luglio 2016. (16A06836) . Pag. 13

DECRETO 23 agosto 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo». (16A06831) Pag. 19

DECRETO 2 settembre 2016.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone di Rocca Imperiale». (16A06832) Pag. 20

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 5 agosto 2016.

Revoca del Consiglio di amministrazione della «Cooperativa Casa Luminosa - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo. (16A06833) Pag. 22

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 settembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 394). (16A06890) Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 11 agosto 2016.

Rettifica della determina n. 895/2016 del 6 luglio 2016 relativa al medicinale per uso umano «Pemetrexed Medac». (Determina n. 1129/2016). (16A06834) Pag. 31

DETERMINA 11 agosto 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Desloratadina Sandoz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1131/2016). (16A06835) Pag. 31

DETERMINA 11 agosto 2016.

Rettifica della determina n. 934/2016 del 12 luglio 2016 relativa al medicinale per uso umano «Vesanoïd». (Determina n. 1130/2016). (16A06838) Pag. 32

DETERMINA 11 agosto 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ticovac», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1126/2016). (16A06839) Pag. 32

DETERMINA 16 settembre 2016.

Annullamento della determina 11 aprile 2016, n. 514/2016, di inserimento del medicinale «dexrazoxano (Cardioxane)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dello stravasamento di antraciclina negli adulti. (Determina n. 1236/2016). (16A06877) Pag. 34

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Criogas S.r.l., in Pozzuoli. (16A06837) Pag. 35



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Teva». (16A06840) Pag. 35

Ministero della salute


Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 106 del 24 giugno 2016 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Entericolix», emulsione iniettabile per suini. (16A06843) Pag. 37

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Proposta di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnica «Uovo + Qualità ai cereali» (16A06878). Pag. 38

**Ministero
dello sviluppo economico**

Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. (16A06842) Pag. 41





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 agosto 2016.

Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 635).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

il comma 1, il quale prevede che «le Università (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...);»;

il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle università di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (...) Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro «dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), concernente l'istituzione di nuovi Atenei;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che «i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario»;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'art. 1, comma 9, relativo alla chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero;

Visto l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che agli articoli 10 e 13 prevede la redazione di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e conferisce all'ANVUR le connesse funzioni di valutazione;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR) e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR «svolge, altresì, i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale prevede che «il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito (...);»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e in particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca, delle università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le università telematiche, proposti dall'ANVUR, sulla base «delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l'art. 4, comma 5, «Programmazione triennale del personale» e l'art. 10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l'art. 60, concernente la «semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario»;



Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2015, n. 963, relativo alla «Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni»;

Vista la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo dell'Alta formazione;

Viste le conclusioni del Consiglio dell'UE del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»);

Visto il documento relativo ai nuovi Standard e Linee guida europei per l'assicurazione della qualità adottato in occasione della Conferenza ministeriale di Yerevan il 14-15 maggio 2015;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 1/5/2016 Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, registrata dalla Corte dei conti il 14 luglio 2016, registro n. 1900;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2016, n. 552 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) per l'anno 2016;

Acquisiti i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 25 maggio 2016, della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) del 26 maggio 2016, del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 26 maggio 2016 e dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del 31 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Programmazione 2016 - 2018

1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018 e i relativi indicatori per la valutazione dei risultati.

2. Le Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche, adottano i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le Università statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano altresì l'integrazione del ciclo di gestione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con la programmazione triennale ai sensi del presente decreto.

Art. 2.

Obiettivi del sistema universitario

1. La programmazione del sistema universitario 2016-2018 persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

A) miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il sistema;

B) modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche;

C) giovani ricercatori e premi per merito ai docenti;

D) valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei.

2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 viene valutato sulla base degli indicatori riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto che ne costituiscono parte integrante; i medesimi indicatori sono utilizzati ai fini della ripartizione delle risorse di cui, rispettivamente, all'art. 3 e all'art. 5.

Art. 3.

Programmazione finanziaria 2016 - 2018

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali si procede annualmente al riparto del finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le percentuali di cui alla Tabella 1:



Tabella 1 - Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università Statali

	2016	2017	2018
QUOTA BASE	Min 67%	Min 65%	Min 63%
<i>Di cui costo standard per studente in corso</i>	28%	Min 30% - MAX 35%	Min 35% - MAX 40%
QUOTA PREMIALE, di cui:	MIN 20%	MIN 22%	MIN 24%
• risultati della ricerca	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%
• valutazione delle politiche di reclutamento	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%
• valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei	≤ 20%*	≤ 20%	≤ 20%
QUOTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	≅ 1% (€ 56,5 milioni)	≅ 1% (almeno € 50 milioni)	≅ 1% (almeno € 50 milioni)
QUOTA INTERVENTI SPECIFICI	Max 12%	Max 12%	Max 12%
• Interventi perequativi • Altri Interventi specifici			

*cfr. articolo 5, comma 5.

2. Con riferimento alle Università non statali, la quota relativa alla programmazione triennale 2016-2018 viene annualmente individuata nel decreto ministeriale con il quale sono definiti i criteri di ripartizione del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, nella medesima misura percentuale di quella prevista per le Università statali.

Art. 4.

Programmazione degli Atenei

1. Le risorse relative alla quota della programmazione triennale sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento ai seguenti obiettivi e azioni:

Tabella 2 – Obiettivi per la programmazione degli Atenei

Obiettivo A: Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni strategiche per il sistema		
Azioni		
a)	Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro.	
b)	Potenziamento dei corsi di studio "internazionali"	
Obiettivo B: Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche		
Azioni		
a)	Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca	
b)	Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori	
c)	Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti	
Obiettivo C: Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti (solo Università statali)		
Azioni		
a)	Contratti di durata triennale per ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010	Cofinanziamento al 50%
b)	Sostegno della mobilità per ricercatori o professori di II fascia ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010, per una durata massima di 3 anni	
c)	Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della L. n. 240/2010	Cofinanziamento al 50%



2. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione, le Università statali e le Università non statali (ivi comprese le Università telematiche) già ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2015, possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero, entro 90 giorni dall'adozione del presente decreto e secondo modalità definite con decreto direttoriale:

i) il documento di programmazione triennale di cui all'art. 1;

ii) un programma per la realizzazione degli obiettivi citati, articolato in progetti relativi alle azioni indicate al comma 1 per le quali intendono concorrere all'assegnazione, tenendo conto che:

1) ogni Università statale può concorrere al massimo a due obiettivi tra quelli indicati in Tabella 2 (lettere A, B e C), le Università non statali possono concorrere solo agli obiettivi A e B;

2) l'importo massimo di risorse attribuibili a ciascuna Università non può superare il 2,5% di quanto ad essa attribuito a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2015 ovvero, per le Università non statali legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, dell'anno 2015.

3. I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della formazione superiore e della ricerca e composto da rappresentanti del MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

i) chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi della programmazione del MIUR;

ii) grado di fattibilità del progetto, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo;

iii) capacità dell'intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

Il comitato di valutazione propone l'ammissione o meno al finanziamento delle azioni proposte da ciascun Ateneo. L'ammissione al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro.

4. I risultati conseguiti dall'attuazione dei progetti sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo/azione nell'allegato 1 e dei relativi target proposti dalle Università in sede di presentazione dei progetti. Limitatamente all'azione *c)* dell'obiettivo C, i target minimi da raggiungere sono indicati nell'Allegato 1.

5. L'ammissione a finanziamento dei progetti degli Atenei determina:

i) l'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell'intero importo attribuito per il triennio;

ii) l'assegnazione definitiva del predetto importo in caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, ovvero il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge n. 243/1991, delle somme attribuite in misura proporzionale allo scostamento dai predetti target per ciascuno dei progetti finanziati.

Art. 5.

Valorizzazione dell'autonomia responsabile

1. Per il perseguimento dell'obiettivo D, a decorrere dall'anno 2017, una quota pari al 20% della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario ovvero del contributo di cui alla legge n. 243/1991 è distribuita tra gli Atenei secondo i miglioramenti di risultato relativi ad indicatori autonomamente scelti dagli stessi nell'ambito di quelli riportati all'Allegato 2 e relativi alla qualità dell'ambiente della ricerca (gruppo 1), alla qualità della didattica (gruppo 2) e alle strategie di internazionalizzazione (gruppo 3).

2. Al fine di cui al comma 1 ogni Ateneo è tenuto a individuare e comunicare al Ministero, entro il 20 dicembre 2016, due gruppi e un indicatore per ciascuno di essi che saranno utilizzati ai fini di cui ai commi 3 e 4.

3. Sarà cura del Ministero suddividere il 20% della quota premiale del FFO in 3 raggruppamenti dove confluiscono rispettivamente coloro che hanno scelto le seguenti combinazioni di indicatori (gruppo 1; gruppo 2); (gruppo 1; gruppo 3); (gruppo 2; gruppo 3). Gli Atenei di ciascun raggruppamento concorreranno al riparto di una somma pari all'incidenza percentuale, sul FFO 2016, della componente costo standard (1) degli Atenei stessi.

4. Il Ministero procederà annualmente al calcolo degli indicatori e attribuirà a ciascun Ateneo un importo pari al peso del singolo Ateneo nell'ambito del relativo raggruppamento secondo le modalità indicate nel medesimo Allegato 2.

5. Per l'anno 2016, gli indicatori e le modalità di riparto della quota di cui al comma 1 sono stabiliti nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 552 del 6 luglio 2016 per le Università statali e nel corrispondente decreto ministeriale con il quale sono stabiliti i criteri di riparto del contributo di cui alla legge n. 243/1991 per le Università non statali.

Art. 6.

Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi

1. Per gli anni accademici cui trova applicazione il presente decreto ai sensi degli articoli 1 e 8 è fatto divieto di proporre l'istituzione di nuove università statali e nuove università non statali (ivi comprese Università telematiche), se non a seguito di processi di fusione, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 240/2010.

2. Al fine di rafforzare l'attrattività delle Università a livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro, per i corsi di studio internazionali, nonché per gli altri corsi e comunque entro il limite pari al valore massimo tra 3 corsi di studio e il 10% dell'offerta formativa, è data la possibilità a ciascun Ateneo per gli anni acca-

(1) Per le Istituzioni universitarie cui non è applicabile il costo standard, sarà utilizzata l'incidenza percentuale della quota base del FFO e, per le Università non statali che partecipano alla quota premiale, dell'incidenza della quota base del contributo di cui alla Legge 243/1991.



demici 2017/2018 e 2018/19 di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegata ai decreti ministeriali 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.

3. Nell'allegato 3 al presente decreto sono riportate le linee guida per l'accreditamento dei corsi e delle sedi da parte delle Istituzioni universitarie già esistenti a partire dall'anno accademico 2017/2018.

Art. 7.

Programmazione del personale docente

1. Gli indirizzi per la programmazione del personale docente di cui all'art. 1-ter, comma 1, lettera e) del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono definiti per il triennio 2016-2018 nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 49/12.

2. Le politiche di reclutamento degli Atenei adottate in attuazione della programmazione di cui al comma 1 concorrono al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) (giovani ricercatori e premi per merito ai docenti), del presente decreto. A tal fine, l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 963/2015 è sostituito con il seguente: «Su proposta dell'Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in qualità di "Principal Investigator" (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia».

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del decreto ministeriale con cui sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del triennio 2019 - 2021.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 agosto 2016

Il Ministro: GIANNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3491*

ALLEGATO I

Indicatori per la valutazione dei risultati (obiettivi A, B e C)

Obiettivo A - Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il sistema

Gli Atenei interessati sono tenuti a scegliere al massimo due azioni e almeno un indicatore e non più di due per ciascuna di esse.

Azione a) Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Proporzioni di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente;
2. Proporzioni di Laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso;
3. Proporzioni di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L);
4. Proporzioni di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM, LMCU);
5. Utilizzo delle competenze acquisite durante il corso di studi (L), (LM e LMCU).

Azione b) Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali" anche con riferimento alle definizioni dell'all. 3

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico "internazionali";
2. Numero di Corsi di dottorato internazionali, ai fini del PNR 2015 - 2020;
3. Proporzioni di studenti iscritti al primo anno (L, LM, LMCU) che hanno conseguito il titolo di accesso all'estero;
4. Proporzioni di CFU conseguiti all'estero da parte degli studenti per attività di studio o tirocinio curricolare rispetto al totale dei CFU previsti nell'anno solare.

Obiettivo B - Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche.

Gli Atenei interessati sono tenuti a scegliere al massimo una azione e uno degli indicatori ad esse riferiti più, eventualmente, un indicatore proposto dall'Ateneo.



Azione a) Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la didattica;
2. Percentuale di incremento dei proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi;
3. Realizzazione di progetti di federazione con altre Università o con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e/o dell'alta formazione, ivi compresi gli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell'art. 3 della Legge 240/2010 (*).

Azione b) Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la didattica;
2. Riduzione degli oneri per fitti passivi;
3. Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio (*);
4. Realizzazione di progetti di federazione con altre Università o con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e/o dell'alta formazione, ivi compresi gli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell'art. 3 della Legge 240/2010 (*).

Azione c) Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio curricolare nell'anno di riferimento;
2. Numero di Corsi di dottorato innovativi ("interdisciplinari" o "intersettoriali") ai fini del PNR 2015 - 20;
3. Realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l'apprendimento attivo dello studente (1) (*).

Obiettivo C - Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti

Gli Atenei sono tenuti a scegliere al massimo due delle tre azioni e uno degli indicatori a ciascuna di esse riferiti più, eventualmente, un proprio indicatore.

Azione a) Risorse per contratti di durata triennale di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010.

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett a), che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo;
2. Proporzione di Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) assunti e non già in servizio nell'ateneo ad altro titolo (es. assegni ricerca, dottorato di ricerca, docenza a contratto);
3. Riduzione età media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).

Azione b) Risorse a sostegno della mobilità per ricercatori o professori associati per una durata massima di 3 anni ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010.

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Proporzione di Ricercatori di cui all'articolo 24, c. 3, lettera b) reclutati dall'esterno e non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo;
2. Proporzione di Professori di II fascia reclutati dall'esterno non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo;

(1) Riferimento alla Guida per l'Utente ECTS 2015, approvata alla Conferenza Ministeriale di Yerevan.

3. Accordi di programma tra Atenei finalizzati alla revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa con conseguente disattivazione, in almeno uno degli Atenei, di corsi di studio (L, LMCU, LM) e l'impegno esplicito sottoscritto alla garanzia del mantenimento dei servizi agli studenti, inclusa la mobilità tra le sedi, e alla non riattivazione di alcun corso di studio nella medesima classe nel corso del triennio di programmazione.

Azione c) Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell'art. 9, secondo periodo, della L. n. 240/2010.

Indicatore di riferimento per la valutazione dei risultati:

1. Importo medio annuo del premio per docente > € 4.000 lordi.
- Relativamente agli Indicatori proposti dagli Atenei e agli indicatori contrassegnati con (*), occorre specificare il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tale indicatore, la metodologia e le fonti di rilevazione e il relativo valore iniziale dovranno altresì essere validati da parte del Nucleo di valutazione, al quale l'Ateneo assicura l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministero si riserva di prendere in considerazione l'indicatore proposto in relazione alla valutazione del programma relativo alla specifica linea di intervento.

ALLEGATO 2

Indicatori per la valutazione dei risultati (Obiettivo D)**OBIETTIVO D: Valorizzazione dell'autonomia responsabile**

Con riferimento all'obiettivo D, ogni Ateneo è tenuto a scegliere autonomamente, coerentemente con la propria programmazione strategica, specializzazione e vocazione, due gruppi dei tre riportati di seguito e un indicatore per ciascun gruppo, per un totale di due indicatori.

Solo gli indicatori con (*) sono applicabili anche alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, prendendo in considerazione per i corsi di laurea e di laurea magistrale i dati degli studenti dell'Università di riferimento.

Indicatori relativi alla qualità dell'ambiente di ricerca (gruppo 1):

1. Indice di qualità media dei collegi di dottorato (R+X medio di Ateneo);
2. Proporzione di immatricolati ai corsi di dottorato che si sono laureati in altro Ateneo (*);
3. Proporzione di Professori assunti nell'anno precedente non già in servizio presso l'Ateneo;
4. Proporzione di Professori assunti nell'anno precedente a seguito di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 230/05, non già in servizio presso l'ateneo (*).

Indicatori relativi alla qualità della didattica (gruppo 2):

1. Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare, ovvero 60 CFU (*);
2. Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale dei corsi;
3. Proporzione iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo;
4. Riduzione del rapporto studenti/docenti (inclusi RU tipo b).

Indicatori relativi alle strategie di internazionalizzazione (Gruppo 3):

1. Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (*);
2. Proporzione di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero;



3. Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il titolo di studio all'estero;

4. Proporzione di studenti immatricolati al dottorato di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio all'estero (*);

Nell'ambito di ciascun raggruppamento di cui all'art. 5, comma 3, le risorse sono ripartite in proporzione al valore medio delle variazioni annuali degli indicatori selezionati da ciascun Ateneo, ponderato con un fattore dimensionale pari al peso del proprio costo standard nell'anno 2016 (2).

Al fine di rendere variazioni di indicatori di differente natura confrontabili tra loro, ciascun indicatore viene preventivamente standardizzato in modo tale che:

1. la variabilità media nazionale, misurata attraverso la deviazione standard, sia sempre pari a 1;

2. la variazione annuale dell'indicatore del singolo Ateneo sia compresa nell'intervallo [0 - 0,5].

Al fine di tenere conto dei diversi fattori di contesto che possono incidere sui risultati conseguiti dagli Atenei, alle sopraindicate variazioni di risultato, qualora maggiori di zero, si aggiunge un valore pari a 0,1 per le Università aventi sede nel Centro Italia e pari a 0,2 per le Università aventi sede nel Sud e nelle Isole.

ALLEGATO 3

Linee guida sulla programmazione delle Università relativa all'accreditamento di corsi e sedi

I criteri, le modalità e gli indicatori dell'accreditamento iniziale e periodico sono definiti con apposito DM, su proposta dell'ANVUR, sulla base delle linee di indirizzo di cui ai successivi punti 1, 2 e 3.

1. Accredimento iniziale e istituzione dei corsi di studio.

Le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:

a. Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.

b. Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.

c. Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.

d. Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti a classi che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b).

Le Università telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d). Le Università tele-

(2) Per le Istituzioni universitarie cui non è applicabile il costo standard, sarà utilizzata l'incidenza percentuale della quota base del FFO e, per le Università non statali che partecipano alla quota premiale, dell'incidenza della quota base del contributo di cui alla Legge 243/1991.

matiche possono altresì istituire i corsi di cui tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le Università non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, c. 10, del DM n. 270/2004.

Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b) e c), tutte le Università sono tenute ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio. I Rettori delle Università telematiche partecipano alle deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c).

Gli indicatori per l'accreditamento dei corsi sono basati sul rispetto di requisiti di adeguatezza della docenza, dei tutor e delle strutture nonché in coerenza con gli Standard e Linee guida europei per l'assicurazione della qualità e sono opportunamente differenziati in relazione alle specificità delle modalità di erogazione della didattica. Essi sono altresì differenziati per le Scuole e per i Collegi Superiori istituiti dalle università e per le Scuole Superiori a Ordinamento speciale.

A tal fine, i predetti indicatori tengono conto altresì del carattere "internazionale" del corso, relativamente a:

corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;

corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero;

corsi erogati in lingua straniera;

corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020" Azione Centralizzata Chiave 1.

In relazione al fabbisogno e all'attuale offerta formativa per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico con programmazione nazionale degli accessi, con l'esclusione della formazione insegnanti, non si dà luogo all'accreditamento e alla istituzione di nuovi corsi di studio in tali classi, con l'eccezione dei corsi in lingua straniera o interateneo con Atenei stranieri per quelle Università che hanno già accreditato un corso di studio nella classe in questione. Con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono altresì individuate e aggiornate triennialmente le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta di laureati è più che sufficiente a soddisfare i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro; non si dà luogo all'istituzione di nuovi corsi in tali classi, con l'eccezione dei corsi in lingua straniera o interateneo con Atenei stranieri per quelle Università che hanno già accreditato un corso nella classe in questione.

2. Accredimento iniziale delle sedi decentrate.

I corsi di studio e le relative strutture didattiche competenti possono essere istituiti presso le sedi dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento della sede decentrata. Gli indicatori per l'accreditamento della sede decentrata devono, fra l'altro, accertare la sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio, nonché la presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato.

I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

I corsi di studio prevalentemente a distanza (tipologia 1.c) e integralmente a distanza (tipologia 1.d) possono essere istituiti esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalità definite dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno 1 docente ogni 30 studenti.

3. Accredimento periodico di corsi e delle sedi.

Al termine del primo triennio dall'accreditamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'accreditamento periodico, che si basa principalmente sulla valutazione dei risultati conseguiti monitorati attraverso indicatori proposti dall'ANVUR tenuto conto di quelli indicati nel presente decreto, favorendo la possibilità di scelta autonoma degli Atenei di parte degli indicatori su cui essere misurati.



L'accreditamento periodico delle sedi si basa sui risultati dell'accreditamento periodico dei corsi di studio e sulla valutazione del rispetto di requisiti complessivi di adeguatezza e sostenibilità delle dotazioni strutturali, finanziarie e di docenza, per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi agli studenti.

16A06827

DECRETO 9 settembre 2016.

Dichiarazione di ammissibilità alle procedure di riconoscimento dei titoli accademici rilasciati dalle Università straniere operanti in Italia aderenti alla Convenzione di Lisbona (DM 26 aprile 2004, in attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148). Macromedia University of Applied Science (Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation). (Decreto n. 679).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'art. VI.5;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e, in particolare, l'art. 2 e l'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, relativo al regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato; e in particolare gli articoli 2 e 3 con i quali vengono definiti i requisiti, i termini e le procedure necessarie ai fini della valutazione delle istanze presentate;

Visto l'art. 2, commi 138-142 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativi alla costituzione «dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)», che ha assorbito le funzioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (regolamento ANVUR);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stato definito un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, recante linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Vista l'istanza presentata in data 17 aprile 2014 e s.m.i. da Macromedia University of Applied Science (Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation) con sede a Monaco di Baviera con la quale tale istituzione, accreditata nel sistema di istruzione superiore della Repubblica Federale di Germania, ha chiesto l'attivazione di una sede universitaria in Italia e l'ammissione alla pro-

cedura di riconoscimento dei titoli da essa rilasciati nella sede italiana;

Vista la nota ministeriale n. 13834 del 20 maggio 2014 con la quale sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 214/2004, i pareri all'ANVUR, al CUN e al Comitato regionale di coordinamento delle università della Lombardia;

Vista la nota ministeriale n. 13963 del 21 maggio 2014 con la quale è stato chiesto al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri di formulare eventuali osservazioni di rispettiva competenza;

Visto il favorevole parere espresso dal CUN nell'adunanza del 9 settembre 2014;

Visti i pareri dell'ANVUR in data 1° ottobre 2014 e 15 dicembre 2014;

Vista la nota 17290/113 del 12 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'interno rappresenta di non avere osservazioni da formulare;

Visti i pareri espressi dal Comitato regionale di coordinamento delle università della Lombardia nelle sedute del 15 ottobre 2014 e 16 marzo 2015;

Vista la ministeriale n. 7029 del 12 giugno 2015, con la quale è stato fatto presente alla Macromedia University of Applied Science che, sulla base dei citati pareri espressi dall'ANVUR e dal Comitato regionale di coordinamento della Lombardia, non era possibile provvedere favorevolmente in ordine all'istanza da essa presentata, rappresentando la possibilità per l'Ateneo di integrare la propria istanza al fine di sottoporla nuovamente all'esame dell'ANVUR e del Comitato regionale di coordinamento della Lombardia;

Vista la nota n. 10161 del 7 settembre 2015 con la quale Macromedia University of Applied Science ha trasmesso documentazione integrativa alla propria istanza;

Visto il parere del Comitato regionale di coordinamento della Lombardia del 1° dicembre 2015 con il quale, pur ritenendo superate le criticità riscontrate in merito alla sede e alle connesse dotazioni, si chiedevano ulteriori chiarimenti in merito alla collocazione geografica del *campus* e delle risorse bibliotecarie;

Vista la ulteriore documentazione presentata da Macromedia University of Applied Science;

Visto il parere favorevole dell'ANVUR del 31 maggio 2016;

Visto il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento della Lombardia del 5 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Macromedia University of Applied Science (Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation), istituzione accreditata nel sistema di istruzione superiore della Repubblica Federale di Germania, è autorizzata all'attivazione in Italia, presso la sede di Castellanza (Varese), dei seguenti corsi di studio:

- bachelor in Media management (da anno accademico 2016/2017);
- bachelor in Media and communication design (da anno accademico 2016/2017);
- master in Media and communication management (da anno accademico 2017/2018).



2. I titoli di studio rilasciati dalla sede italiana della Macromedia University of Applied Science per i corsi di studio di cui al comma 1 sono dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, con l'obbligo di rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani.

Art. 2.

1. Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR, provvede, con cadenza almeno quadriennale, alla valutazione periodica della sede italiana dell'Università di cui all'art. 1 e dei relativi corsi di studio, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, tenendo conto dei requisiti previsti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi delle università nazionali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

2. In caso di valutazione negativa dell'ANVUR, e, comunque, qualora vengano accertati fatti modificativi dei prescritti requisiti di cui al comma 1, o venga cessata o interrotta l'attività formativa in Italia, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2016

Il Ministro: GIANNINI

16A06828

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 luglio 2016.

Dismissione definitiva, previa sclassifica, di taluni alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate.

IL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare (COM), che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM);

Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, supplemento ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati nell'allegato «A» al predetto decreto gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del

programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare;

Constatato che il citato decreto direttoriale prevede all'art. 2 che il trasferimento al patrimonio disponibile degli alloggi da alienare venga formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto;

Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'allegato «A» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato;

Considerato che per gli alloggi appartenenti al demanio pubblico dello Stato, mediante appositi decreti emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, si è provveduto al loro trasferimento al patrimonio dello Stato;

Ravvisata la necessità di provvedere, per gli alloggi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, al loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione;

Visto l'art. 9 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un servizio pubblico o governativo;

Considerato che gli alloggi riportati nell'allegato «A» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 non sono più funzionali alle esigenze delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

Gli alloggi e le relative aree di pertinenza identificati ai subalterni individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale ne costituisce parte integrante, sono trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato, per essere alienati per le finalità dell'art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e secondo le modalità definite nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2016

*Il direttore dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa*
SCALA

*Il direttore generale
dell'Agenzia del demanio*
REGGI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2016
Difesa, foglio n. 1576



ALLEGATO

N.	Codice alloggio	Comune	Indirizzo	Riferimenti
				Nuovo catasto edilizio urbano
1	MNA0063	Monte di Procida (NA)	Via Miliscola, 12	Foglio 12, part. 211, sub. 9 con posto auto scoperto al sub. 21
2	MNA0064	Monte di Procida (NA)	Via Miliscola, 12	Foglio 12, part. 211, sub. 6 con posto auto scoperto al sub. 20
3	MNA0066	Monte di Procida (NA)	Via Miliscola, 12	Foglio 12, part. 211, sub. 7 con posto auto scoperto al sub. 19
4	MNA0068	Monte di Procida (NA)	Via Miliscola, 12	Foglio 12, part. 211, sub. 8 con posto auto scoperto al sub. 22
5	MNA0069	Monte di Procida (NA)	Via Miliscola, 12	Foglio 12, part. 211, sub. 24 con posto auto scoperto al sub. 16
6	MNA0070	Monte di Procida (NA)	Via Miliscola, 12	Foglio 12, part. 211, sub. 25 con posto auto scoperto al sub. 15 e 27
7	MNA0071	Monte di Procida (NA)	Via Miliscola, 12	Foglio 12, part. 211, sub. 26 con posto auto scoperto al sub. 18
8	MNA0072	Monte di Procida (NA)	Via Miliscola, 12	Foglio 12, part. 211, sub. 4 con posto auto scoperto al sub. 17
9	Locale deposito (caldaia)	Monte di Procida (NA)	Via Miliscola, 12	Foglio 12, part. 211, sub. 10
10	BCNC	Monte di Procida (NA)	Via Miliscola, 12	Foglio 12, part. 211, sub. 11, sub. 12 e sub. 23
11	Locali F/5 (lastrici solari)	Monte di Procida (NA)	Via Miliscola, 12	Foglio 12, part. 211, sub. 13 e sub. 14
12	MSR0035	Augusta (SR)	Località Punta Cugno	Foglio 72, part. 77, sub. 5 con posto auto scoperto al sub. 10
13	MSR0071	Augusta (SR)	Località Punta Cugno	Foglio 72, part. 77, sub. 6 con posto auto scoperto al sub. 11
14	MSR0072	Augusta (SR)	Località Punta Cugno	Foglio 72, part. 77, sub. 3 con posto auto scoperto al sub. 8
15	MSR0073	Augusta (SR)	Località Punta Cugno	Foglio 72, part. 77, sub. 4 con posto auto scoperto al sub. 9
16	BCNC	Augusta (SR)	Località Punta Cugno	Foglio 72, part. 77, sub. 1 e sub. 2
17	Locali F/5 (lastrici solari)	Augusta (SR)	Località Punta Cugno	Foglio 72, part. 77, sub. 7

16A06841



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 settembre 2016.

Ulteriori revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Glifosate», in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016 e modifica all'allegato 1 del decreto 16 agosto 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva «Glifosate»;

Visto il decreto direttoriale 9 agosto 2016, recante revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Glifosate» in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto direttoriale 16 agosto 2016 recante la modifica dell'allegato al decreto 9 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2016;

Considerati i risultati delle ulteriori verifiche svolte dall'Amministrazione a seguito delle comunicazioni pervenute alla Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva GLIFOSATE ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) riportati nell'allegato al presente decreto.

2. La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nel suddetto allegato sono consentiti, secondo le seguenti modalità:

a) fino al 22 novembre 2016 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

b) fino al 22 febbraio 2017 per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

3. La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nel suddetto allegato sono consentiti, previa rietichettatura, in conformità all'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale 9 agosto 2016.

Art. 2.

1. È eliminata dall'Allegato 1 del decreto direttoriale 16 agosto 2016 la riga corrispondente al numero di registrazione 014760, prodotto fitosanitario «Rasikal Pro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà reso disponibile sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it, nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 6 settembre 2016

Il direttore generale: RUOCO



Elenco prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in associazione con il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) revocati ai sensi dell'articolo 1:

Numero Registrazione	Nome Prodotto fitosanitario	Impresa	Sostanze attive
8984	GLIPHOGAN TOP MK	Adama Deutschland GmbH	Glifosate
9335	SILGLIF MK	Adama Agan Ltd	Glifosate
9400	GLIFOGAN PRONTO	Adama Agan Ltd S.r.l.	Glifosate
9866	SUCCESSO	Adana Agana Ltd	Glifosate
11017	GLIFOPOP-S	Nufarm Italia S.r.l.	Glifosate MCPA
11182	GLIPHYT	Nufarm Italia S.r.l.	Glifosate
11696	ARID	Nufarm Italia S.r.l.	Glifosate
13610	CLINIC SPECTRUM	Nufarm Italia S.r.l.	Glifosate MCPA
13822	TAIFUN PRONTO	Adama Agan Ltd S.r.l.	Glifosate
14080	MIZAR	Nufarm Italia S.r.l.	Glifosate MCPA
14373	GLINET	Adama Deutschland GmbH	Glifosate
14607/IP	AGLIF 360	Verde Bio S.r.l.	Glifosate
14698	TAIFUN PPO	Adama Agan Ltd S.r.l.	Glifosate
14771	DURBIS 360	Rotam Agrochemical Europe Limited	Glifosate
14973	MONTANA	Sapec Agro S.A.	Glifosate
15090	GLISOMPA	Probelte S.A.	Glifosate MCPA
15277	FREMONT	Rotam Agrochemical Europe Limited	Glifosate
15278	BIGBANG	Rotam Agrochemical Europe Limited	Glifosate
15431	GLIFOPEC	Sapec Agro S.A.	Glifosate
15432	GLIFOSATE SAPEC	Sapec Agro S.A.	Glifosate
15506	RAPIDO PPO	Adama Agan Ltd S.r.l.	Glifosate
15649	COMPO DISERBO FACILE RTU	Adama Agan Ltd S.r.l.	Glifosate
15828	CLINIC PRONTO PPO	Nufarm Italia S.r.l.	Glifosate



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 10 agosto 2016.

Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 7 luglio 2016.

**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013 n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. le Giuseppe Castiglione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative ;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c);

Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande

Visto il Programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del Programma FEAMP 2014/2020 è pari a euro 978.109.682,20;

Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati alla Priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del reg. (UE) n. 508/14, complessivamente euro 106.711.970,00;

Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è individuata in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2016, pubblicato nella GURI serie generale n. 169 del 21 luglio 2016, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, per l'annualità 2016 ad esclusione delle unità operanti nelle regioni ultraperiferiche (oceaniche);

Ritenuto di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del suddetto decreto del 7 luglio 2016 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale l'individuazione delle risorse per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento;

Considerato che ai sensi del citato programma operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;

Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEAMP n. 508/2014 per il cofinanziamento della misura arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Aiuto alle imprese di pesca

1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 7 luglio 2016 e rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di Euro 15.000.000,00, si provvede con le specifiche assegnazioni della Priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del Regolamento (UE) n. 508/2014.



3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 33, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 7 luglio 2016, in conformità al disposto del Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020;

5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di 'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avrà diritto all'aiuto;

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 7 luglio 2016 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto 7 luglio 2016, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso è tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato, pena la non ricevibilità del medesimo;

7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sarà corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo regolamento delegato (UE) n. 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2015;

8. Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalità attuative del presente decreto;

9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 6 del decreto del 7 luglio 2016, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.

Art. 2.

Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 7 luglio 2016, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 10 agosto 2016

*Il sottosegretario di Stato
delle politiche agricole
alimentari e forestali*
CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2365



ALLEGATO 1**Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto**

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi	
	Valori * GT	+
0<10	5,2	20
10<25	4,3	30
25<50	3,2	55
50<100	2,5	90
100<250	2	140
250<500	1,5	265
500<1.500	1,1	465
1.500<2.500	0,9	765
2.500 e oltre	0,67	1.340



ALLEGATO 2**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCESSO AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PESCA – FONDO FEAMP 2014/2020****Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014**

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
 Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
 Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
 Via XX Settembre, 20
 ROMA
 PEMAC IV

TRAMITE UFFICIO MARITTIMO

(Indicare Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità
 di legale rappresentante della con sede in
 via..... cap n. telefono n. fax e-
 mail..... Pec codice fiscale e partita I.V.A. n.
 armatore/rice del M/p..... numero UE iscritto al numero
 dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di di GT..... Iscritta al
 n..... del registro delle imprese di pesca di

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

1. di aver consegnato all'Autorità marittima di i documenti di bordo nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
2. che la predetta unità è abilitata all'esercizio della pesca con Licenza n..... del..... (ovvero attestazione provvisoria n..... del.....);
3. che la predetta unità è armata ed equipaggiata con tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data dell'arresto;
4. che ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione (2014 e 2015);
5. di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) ovvero di aver commesso le seguenti infrazioni nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione.....(dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione);

RITIENE NECESSARIO

poter accedere ai benefici di cui del Programma operativo nazionale pesca – fondo FEAMP 2014/2020 - Arresto temporaneo delle attività di pesca (Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014).

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Li,

Firma



Sezione riservata al/i proprietario/i qualora diverso/i dall'armatore

**AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO/I
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000**

Il/la/I sottoscritto/a/i

1)..... nato/a ail.....
 codice fiscale residente aVia
 cap n. telefono n. fax

2)..... nato/a ail.....
 codice fiscale residente aVia
 cap n. telefono n. fax

3)..... nato/a ail.....
 codice fiscale residente aVia
 cap n. telefono n. fax

4)..... nato/a ail.....
 codice fiscale residente aVia
 cap n. telefono n. fax

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA/DICHIARANO

di essere proprietario/a/i del M/P Numero UE....., iscritto al numero dei RR.NN.MM.GG. di di GT e di autorizzare il/la Sig./Sig.ra in qualità di armatore/trice o legale rappresentante delle Società armatrice del predetto M/P a presentare la manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del PO FEAMP 2014/2020 - Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lì, _____

Firma/e

Allegati:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'armatore che del/i proprietario/i;
- autorizzazione, rilasciata da tutti i proprietari all'armatore per la presentazione della domanda (v. fac-simile);
-

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello



DECRETO 23 agosto 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regio-

lamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;


Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 182 del 6 agosto 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 190 del 14 agosto 2013, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Certiprodop Srl autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 22 luglio 2004 e successivamente rinnovato con decreti del 23 luglio 2007, 23 luglio 2010 e 25 luglio 2013, al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo con sede legale in Brescia – Via Rodi 5, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2016

Il direttore generale: ABATE

16A06831

DECRETO 2 settembre 2016.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone di Rocca Imperiale».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;


Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei



consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 149 della Commissione del 20 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 48 del 21 febbraio 2012 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale»;

Vista l'istanza presentata in data 22 giugno 2016 (prot. Mipaaf n. 51400 del 28 giugno 2016) dal Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP con sede legale in Rocca Imperiale (Cosenza), Via Castello Aragona n. 2, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal con-

sorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato ICEA Calabria, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Limone di Rocca Imperiale» registrata con regolamento (UE) n. 149 della Commissione del 20 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 48 del 21 febbraio 2012.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP, con sede in Rocca Imperiale (Cosenza), Via Castello Aragona n. 2, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Limone di Rocca Imperiale».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Limone di Rocca Imperiale» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410,



di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Limone di Rocca Imperiale» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata dall'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2016

Il direttore generale: ABATE

16A06832

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 agosto 2016.

Revoca del Consiglio di amministrazione della «Cooperativa Casa Luminosa - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della cooperativa «Casa Luminosa - Società cooperativa edilizia a r.l.», conclusa il 2 settembre 2014 con una diffida a sanare le irregolarità riscontrate, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 18 dicembre 2014 con la proposta di gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in quanto la cooperativa non aveva provveduto ad ottemperare alle prescrizioni contenute nella diffida;

Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive si rileva che la cooperativa ha realizzato nel comune di Roma 12 alloggi nel Piano di zona Ponte Galeria con contributo in conto capitale deliberato dalla Giunta regionale della Regione Lazio con delibera n. 3556 del 21 luglio 1998, e che l'ente è stato ammesso a finanziamento regionale con deliberazione di Giunta regionale del 20 marzo 2009, n. 164, per n. 22 alloggi di cui al bando regionale indetto con delibera del 30 aprile 2004, n. 355, e che allo stato attuale non risulta ancora avviato l'intervento per la mancata assegnazione di aree da parte del Comune di Roma e conseguentemente non risulta ancora erogata alcuna somma relativa al citato finanziamento;

Considerato che dalle medesime risultanze ispettive si evidenzia che la platea sociale risulta composta da n. 19 soci e da n. 41 aspiranti soci e che questi ultimi: a) non hanno formalizzato, con una richiesta scritta, la domanda di ammissione a socio; b) risultano iscritti in un elenco ufficiale agli atti dell'ente; c) non hanno, quindi, gli stessi diritti dei soci regolarmente iscritti nel Libro soci;

Considerato, altresì, che nel verbale di ispezione straordinaria gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra il numero degli aspiranti soci ed i soci effettivi, anche in relazione al numero degli alloggi previsto;

Visto il supplemento di verifica straordinaria concluso, in data 11 giugno 2015, disposto dalla Direzione generale per accertare secondo quale disposizione normativa o statutaria sia ammissibile la figura degli aspiranti soci e a quale titolo siano state richieste e versate somme alla cooperativa da parte di questi ultimi, impartendo agli ispettori precise disposizioni, e precisamente: a) diffidare l'ente nel caso tali figure non risultino in linea con le disposizioni in materia; b) instaurare corretti rapporti associativi ovvero concludendo qualunque rapporto di fatto in essere con gli stessi, previa restituzione delle somme dagli stessi versate; c) riclassificare i costi di gestione, erroneamente imputati nelle poste di bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, in occasione della redazione del prossimo bilancio di esercizio; d) verificare il reale interesse al perseguimento dello scopo mutualistico dei soggetti iscritti nel libro soci della cooperativa che, di fatto, non partecipano alle spese di gestione ed amministrazione, nonché il possesso dei relativi requisiti coerenti con lo scopo statutario;

Considerato che il successivo accertamento ispettivo, concluso il 23 luglio 2015, confermava la necessità dell'adozione del provvedimento proposto in quanto le irregolarità nella gestione dell'ente non risultavano sanate e, in particolare, l'ente non aveva provveduto: a) a regolarizzare la posizione dei 41 soggetti «non soci» iscritti in



un elenco ufficioso dell'ente, che avevano versato somme in conto deposito infruttifero, procedendo alla loro regolare iscrizione nel libro soci oppure alla restituzione delle somme dagli stessi versate; *b)* alla verifica del reale ed attuale perseguimento dello scopo mutualistico e dell'interesse dei soggetti iscritti nel libro soci che, di fatto, non partecipano alle spese di gestione e di amministrazione del sodalizio nonché alla verifica dell'effettivo possesso in capo a tali soci dei requisiti coerenti con lo scopo statutario; *c)* ad ottemperare alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al verbale di ispezione straordinaria conclusa il 2 settembre 2014 e nel successivo accertamento ispettivo concluso in data 18 dicembre 2014 e segnatamente: 1) alla equa ripartizione dei costi relativi a tutte le gestioni tra tutti i soci iscritti nel libro soci; 2) a riclassificare correttamente nel bilancio 2014 i costi di gestione; 3) all'aggiornamento dei libri sociali;

Vista la nota n. 163950 trasmessa via pec in data 16 settembre 2015, di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente;

Vista la nota del 30 settembre 2015 con la quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nelle quali vengono preliminarmente richiamate tutte precedenti controdeduzioni formulate in ordine al verbale di ispezione straordinaria ed in ordine alla richiesta di supplemento di verifica straordinaria e, quindi, contestate tutte le irregolarità riscontrate dagli ispettori in sede di supplemento di verifica straordinaria e segnatamente: *a)* la cooperativa riferisce che gli organi tecnici dell'Associazione di rappresentanza cui la cooperativa aderisce (UN.I.COOP) non hanno condiviso le contestazioni mosse dagli ispettori ed hanno, invece, completamente condiviso le controdeduzioni della coop. Casa Luminosa; *b)* la cooperativa eccepisce la mancanza di riscontro rispetto a tutta la documentazione fornita agli ispettori; *c)* viene eccepito che gli ispettori siano venuti meno al divieto di aggravamento del procedimento amministrativo; *d)* viene eccepito che gli ispettori avrebbero diffidato la cooperativa ad eseguire azioni correttive fra loro incompatibili;

Considerato in primo luogo che l'atteggiamento dell'Associazione di rappresentanza UN.I.COOP. è risultato di assoluta condivisione delle conclusioni operate dall'amministrazione ed ha espresso parere favorevole in ordine all'adozione del provvedimento proposto nella riunione del Comitato centrale per le cooperative del 30 maggio 2016;

Considerato, altresì, che tali contestazioni sub *b)*, *c)* e *d)* attengono ad un distinto procedimento, come evidenziato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 273, il quale opera una netta distinzione tra procedimento ed accertamento ispettivo rispetto al procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento amministrativo, il quale si basa sulla propria autonomia istruttoria ed acquisizione di elementi utili;

Viste le ulteriori controdeduzioni formulate dalla cooperativa in ordine: 1) alla posizione dei 41 soggetti non soci interessati al programma edilizio, 2) alla sottoscri-

zione da parte degli aspiranti soci di uno specifico contratto preliminare che prevede, tra l'altro, il versamento di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli adempimenti contrattuali, quali la presentazione della domanda di ammissione a socio al momento dell'assegnazione dell'area; 3) posizione dei soggetti iscritti nel libro soci che di fatto non partecipano alle spese di gestione e di gestione del sodalizio; 4) alla corretta ripartizione dei costi relativi a tutte le gestioni tra tutti i soci iscritti nel libro soci; 5) alla mancata riclassificazione dei costi di gestione del bilancio 2014; 6) al mancato aggiornamento dei libri sociali

Considerato che complessivamente le argomentazioni addotte sono, per una parte, del tutto inconferenti e per altra parte non fanno che confermare l'assunto dell'amministrazione secondo cui la cooperativa, al fine di ottenere l'accoglimento della propria richiesta di partecipazione al bando, ha incluso tra i soci pleno iure coloro i quali avrebbe acquisito lo status di socio solo al momento dell'assegnazione dell'area, con ciò sovvertendo ogni regola attinente alla corretta e legittima gestione della società cooperativa e soprattutto agendo in dispregio dell'art. 2528, terzo comma, codice civile il quale prevede che la delibera di ammissione o di esclusione deve definitivamente intervenire nell'arco di 60 giorni dalla domanda e non ammette altre figure, quali quelle di aspiranti soci, qualificate in forza di contrattazione preliminare;

Considerato che, nel corso della propria autonoma istruttoria, questa Direzione generale con nota n. 221735 del 3 novembre 2015 ha inviato un quesito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.G. per la condizione abitativa (di seguito nominato MIT) e alla Direzione generale regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio per acquisire il loro parere in ordine alla legittimità della figura dei cosiddetti «aspiranti soci» ai quali vengono richiesti versamenti in conto deposito infruttifero, precisando che i cosiddetti «futuri soci o aspiranti soci» risultavano gli unici ad aver partecipato alle spese di gestione;

Vista la nota del 13 novembre 2015 con la quale il MIT, premessa la propria incompetenza in quanto la cooperativa Casa Luminosa non rientra tra le cooperative edilizie a contributo pubblico di propria competenza, e rimettendo ogni valutazione all'Autorità erogatrice del contributo pubblico, rappresenta che, di norma, le cooperative ammettono tanti soggetti quanti sono gli alloggi da assegnare e una lista di aspiranti soci che restano in attesa per le ipotesi dei subentri previsti dalla legge nonché dall'atto costitutivo e dallo statuto della società (recessi, esclusioni, morte) ed evidenziava che occorresse verificare a che titolo fossero stati richiesti i versamenti agli aspiranti soci, tenendo conto delle norme statutarie e del regolamento societario;

Vista la nota dell'11 dicembre 2015, inviata a questa Direzione generale per conoscenza, con la quale la D.G. per la condizione abitativa e la D.G. regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio ha inviato alla società cooperativa Casa Luminosa la richiesta, in virtù dell'art. 3, primo comma, lettera *s-bis* della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, di fornire il «proprio statuto sociale, l'elenco dei soci assegnatari e



quello degli aspiranti soci nonché chiarimenti in merito al presunto versamento da parte dei suddetti aspiranti soci di una o più somme in conto deposito infruttifero»;

Preso atto della nota della Regione Lazio n. 398988 del 28 luglio 2016 con la quale la medesima, rispondendo al quesito formulato da questa Direzione generale con nota ministeriale n. 221735 del 3 novembre 2015 e facendo seguito alla propria nota dell'11 dicembre 2015, ha confermato quanto già comunicato dal MIT in merito alla figura dell'aspirante socio ovvero che le «Cooperative ammettono tanti soggetti quanti sono gli alloggi da assegnare e una lista di aspiranti soci che restano in attesa per le ipotesi dei subentri previsti dalla legge nonché dall'atto costitutivo e dallo statuto della società» ed ha dichiarato che, dall'esame della documentazione prodotta dalla cooperativa e in particolare dall'elenco degli «aspiranti soci», da ultimo aggiornato con delibera del 23 luglio 2013, si rilevano dubbi sulla effettiva conformità dello stesso rispetto ai termini disciplinati dall'art. 2528 del codice civile;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della «Cooperativa Casa Luminosa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma - codice fiscale 03550041002, costituita in data 18 gennaio 1989, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Pisano nato a Cosenza il 29 ottobre 1961 con studio in Roma, Via Regina Margherita, 169, (codice fiscale PSNGPP61R29D086J) è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 5 agosto 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A06833

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 settembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 394).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, nonché del 13 settembre, n. 393, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;



Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'art. 1, comma 2 della sopra citata ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

Vista la nota dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 0130485 dell'8 settembre 2016;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Realizzazione delle strutture abitative di emergenza

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25 maggio 2016. Le regioni provvedono, a tal fine, all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle centrali uniche di committenza regionali, ove esistenti, o nazionali, ovvero avvalendosi delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

2. I Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti comuni provvedono all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all'art. 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. è definita dalla regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, le funzioni regionali di cui alla presente ordinanza possono essere, in alternativa, esercitate dal Presidente della regione, in qualità di soggetto attuatore, avvalendosi della propria struttura organizzativa.

Art. 2.

Strutture temporanee ad usi pubblici

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire, in modalità temporanea e transitoria, la continuità dei preesistenti servizi pubblici e delle attività di culto nei territori dei comuni interessati, in raccordo con le attività di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, i comuni interessati provvedono, altresì, alla ricognizione dei fabbisogni e, su tali basi, all'elabo-

razione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili per far fronte, con le predette modalità temporanee o transitorie, alle esigenze delle seguenti strutture: municipi, scuole, sedi delle forze dell'ordine, strutture sanitarie, nonché luoghi di culto. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare tali strutture è definita dalla regione d'intesa con il comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016.

Art. 3.

Soggetto attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale

1. Il Capo del dipartimento della protezione civile assicura il monitoraggio ed il coordinamento delle attività di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di vigilanza collaborativa da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione previste dalla lettera h) del comma 3 dell'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dott. Marco Guardabassi, dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è individuato quale soggetto attuatore, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, e provvede:

a) al monitoraggio dell'attuazione delle attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza e di quelle volte alla realizzazione delle strutture di cui alla successiva lettera b);

b) al coordinamento dei fabbisogni per le strutture ad usi pubblici definiti all'art. 2 della presente ordinanza con i possibili soggetti attuatori e con riferimento a idonee soluzioni tecniche di natura temporanea o transitoria, in raccordo con i comuni e le regioni, anche in relazione agli interventi da realizzare, in tutto o in parte, mediante donazioni;

c) al coordinamento e raccordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'esecuzione diretta di eventuali interventi pubblici di competenza statale;

d) all'elaborazione di proposte e piani operativi per lo svolgimento delle attività di gestione e manutenzione delle strutture di cui alla presente ordinanza, da porre in essere a cura dei soggetti competenti;

e) ad assicurare il raccordo delle attività di cui al presente articolo con quelle disciplinate dall'art. 6.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura al soggetto attuatore di cui al comma 2 il supporto tecnico necessario per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo mediante le proprie articolazioni organizzative territoriali. A tal fine, viene costituito, presso la Dicomac, un apposito gruppo di supporto composto da qualificato personale tecnico e amministrativo individua-



to dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle proprie strutture centrali e territoriali, nel limite massimo di 15 unità, anche in deroga alle vigenti disposizioni organizzative interne al dicastero.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo trova applicazione quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e dalle disposizioni conseguenti e successive.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'art. 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'art. 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'art. 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'art. 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, titoli II e III, titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti;

legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonché la disciplina dei titoli abilitativi;

legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 152;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;

regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;

legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f);

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;

legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le regioni definiscono, d'intesa con i comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati.

Art. 4.

Misure volte ad assicurare l'assistenza alle popolazioni in forma transitoria

1. Nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria curano, nei rispettivi ambiti territoriali e in raccordo con i comuni interessati, l'ordinata attuazione delle diverse misure volte ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati con esito diverso da «A» successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza in tenda, articolate come segue:

a) concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016;

b) ospitalità presso strutture pubbliche all'uopo individuate;

c) ospitalità presso strutture alberghiere, anche in altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le regioni, le amministrazioni comunali e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate;

d) utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case, previ accordi con i relativi proprietari;

e) altre soluzioni temporanee, previa verifica di fattibilità tecnica.

Art. 5.

Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti


1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività:

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;

b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;

c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisoriale.



2. Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;


157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 163, comma 9, nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 50/2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.



Art. 6.

Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.

2. Le pianificazioni di cui al comma 1 sono sviluppate in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, nonché con i soggetti competenti e interessati alla realizzazione delle strutture con finalità sociali, anche in relazione ad eventuali donazioni a ciò destinate.

Art. 7.

Disposizioni urgenti concernenti l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016

1. In considerazione del diretto impegno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento delle attività in corso a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, i termini per l'attuazione del riordino organizzativo del medesimo Dipartimento disciplinato dal decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016 recante «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile», registrato dalla Corte dei conti in data 6 settembre 2016 e comunicato al predetto Dipartimento in data 8 settembre 2016, in deroga alle disposizioni vigenti, sono prorogati di 90 giorni e sono, pertanto, così stabiliti:

a) il termine per la proposizione degli interpellati di cui al paragrafo 9 della direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016, decorre dal 6 dicembre 2016;

b) il termine di 120 giorni per l'efficacia del nuovo assetto organizzativo di cui all'art. 10 del citato decreto del segretario generale del 10 agosto 2016 decorre dal 6 dicembre 2016.

2. Al conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile si procederà, in conformità a quanto previsto dal comma 1, secondo i criteri e con le modalità previste nella direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016.

Art. 8.

Integrazioni all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 settembre 2016, n. 392

1. All'art. 5, comma 7, secondo periodo, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 settembre 2016, n. 392, è soppressa la locuzione «mensile» ed è aggiunto il seguente periodo: «Ai titolari di incarico tecnico specialistico ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 di cui al presente comma, è riconosciuto, per la durata dello stato d'emergenza, il trattamento di missione previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri Area B F2, ivi compreso l'anticipo sulle spese di missione ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1978, n. 417».

Art. 9.

Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei comuni

1. L'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) provvede a coordinare la partecipazione dei comuni italiani, non direttamente interessati dall'evento sismico in premessa, alle attività volte a fronteggiare il medesimo evento calamitoso. A tal fine, l'Anci assicura la presenza, presso la Dicomac, di proprio personale nel limite massimo di 8 unità.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Anci provvede all'istruttoria degli elementi informativi, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016, per il personale degli enti locali di cui al comma 1 direttamente impegnato sul territorio colpito dal sisma nelle attività connesse all'emergenza, nonché all'elaborazione dei piani di impiego ai sensi dell'art. 5, comma 5, della medesima ordinanza n. 392/2016.

3. Fino al termine previsto nella delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'art. 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Al fine di agevolare l'organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all'emergenza, il personale di polizia locale dei comuni di cui al comma 1 può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dall'evento calamitoso, per le finalità di istituto, in deroga all'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute in un apposito accordo-quadro sottoscritto tra l'Anci e gli enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai Prefetti competenti.



Art. 10.

Interventi urgenti in materia sanitaria

1. In relazione al grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, gli operatori del settore degli alimenti colpiti dai predetti eventi, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono richiedere alle autorità, competenti ad effettuare i controlli sanitari ufficiali, una sospensione, per l'intera durata dello stato di emergenza, del pagamento delle tariffe di cui all'allegato A, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

Art. 11.

Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. I materiali di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 nei quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. I materiali di cui al comma 1, oppure i materiali di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza 391/16, nella fase di raccolta, non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnalitico. La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 ore, in parziale deroga all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016.

3. Qualora il rinvenimento a seguito di ispezione visiva, di materiale contenente amianto avvenga successivamente al conferimento delle macerie di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 al sito di deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere gestite secondo le modalità di cui al comma 2 della presente ordinanza. Il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento.

4. In considerazione dell'urgenza di provvedere alle attività di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, in ragione della loro stretta connessione con l'esecuzione degli interventi di assistenza alle popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei beni e degli insediamenti nonché alla realizzazione delle opere provvisorie e delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali, per l'individuazione dei materiali contenenti amianto, i soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle macerie nonché quelli incaricati delle operazioni di selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e delle AUSL territorialmente competenti. A tal fine ISPRA coordina la mobilitazione e la presenza nei territori colpiti in modo continuativo di personale specializzato delle ARPA e delle AUSL interessate, per quanto di rispettiva competenza, al fine di assicurare senza indugi le attività di cui al presente articolo, nella misura necessaria.

Art. 12.

Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui alla ordinanza n. 391/2016 è il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

2. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.

3. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 391/2016 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.

4. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.



Art. 13.

Disposizione per il personale delle forze di Polizia

1. Al personale appartenente alle forze di polizia, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, non si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016.

2. Al personale di cui al comma 1 direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, oltre all'Indennità di ordine pubblico può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto fino al 30 settembre 2016:

a) per l'impiego sul territorio colpito, la corrispondenza di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili *pro-capite*, per il periodo dal 24 al 31 agosto, e di 300 ore mensili *pro-capite* per il mese di settembre e comunque nel limite massimo, rispettivamente, di 12 e 10 ore giornaliere *pro-capite*;

b) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corrispondenza di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili *pro-capite*.

3. L'individuazione delle unità di cui al comma 2, punto b), per il periodo dal 24 al 31 agosto e dal 1° al 30 settembre 2016, è comunicata al Dipartimento della protezione civile, con riferimento all'evoluzione delle esigenze e delle attività per il Dipartimento della pubblica sicurezza e per le Forze di polizia dal vertice della struttura di appartenenza.

4. Per il personale di cui al comma 1 resta fermo quanto previsto dai commi 4, 5 ed 8 dell'art. 5, dell'ordinanza n. 392/2016.

Art. 14.

Verifiche geologico-tecniche sul territorio

1. Al fine di favorire l'urgente sistemazione alloggiativa provvisoria nelle aree colpite dagli eventi sismici in rassegna, nonché la valutazione della idoneità idro-geologica delle aree per la realizzazione dei moduli provvisori per uso scolastico ed altri usi pubblici, si rendono necessarie verifiche sugli effetti prodotti dal sisma e rilievi sui terreni, anche attraverso lo svolgimento di indagini propedeutiche alle attività di microzonazione sismica e rilevamenti di tipo geofisico, geomorfologico, geologico e geotecnico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Dicomac, in raccordo con le regioni, provvede al coordinamento delle attività dei Centri di competenza e degli ordini professionali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, anche in considerazione dell'Accordo con il Consiglio nazionale dei geologi del 14 aprile 2011, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad operare secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza n. 392/2016.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A06890



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 agosto 2016.

Rettifica della determina n. 895/2016 del 6 luglio 2016 relativa al medicinale per uso umano «Pemetrexed Medac». (Determina n. 1129/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 895/2016 del 6 luglio 2016 relativa al medicinale per uso umano PEMETREXED MEDAC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 2016 — Serie generale n. 175;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto: AIC n. 043447022/E (in base 10) 1BJ2HN (in base 32);

leggasi: AIC n. 044567028/E (in base 10) 1BJ2HN (in base 32).

Roma, 11 agosto 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A06834

DETERMINA 11 agosto 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Desloratadina Sandoz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1131/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 no-

vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Desloratadina Sandoz»;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.P.A. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. A.I.C. da 040722340 a 040722389;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 11-13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DESLORATADINA SANDOZ nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «0,5 mg/ml soluzione orale» 50 ml in flacone di vetro ambrato tipo III con siringa dosatrice - A.I.C. n. 040722340 (in base 10) 16URX4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.



Confezione: «0,5 mg/ml soluzione orale» - 60 ml in flacone di vetro ambrato tipo III con siringa dosatrice - A.I.C. n. 040722353 (in base 10) 16URXX (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «0,5 mg/ml soluzione orale» 100 ml in flacone di vetro ambrato tipo III con siringa dosatrice - A.I.C. n. 040722365 (in base 10) 16URXX (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «0,5 mg/ml soluzione orale» 120 ml in flacone di vetro ambrato tipo III con siringa dosatrice - A.I.C. n. 040722377 (in base 10) 16URY9 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «0,5 mg/ml soluzione orale» 150 ml in flacone di vetro ambrato tipo III con siringa dosatrice - A.I.C. n. 040722389 (in base 10) 16URYP (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Desloratadina Sandoz» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 agosto 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A06835

DETERMINA 11 agosto 2016.

Rettifica della determina n. 934/2016 del 12 luglio 2016 relativa al medicinale per uso umano «Vesanoïd». (Determina n. 1130/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 934/2016 del 12 luglio 2016 relativa al medicinale per uso umano «VESANOÏD», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2016, serie generale n. 180;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto: (condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre

2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Leggasi: (condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Roma, 11 agosto 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A06838

DETERMINA 11 agosto 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tico-vac», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1126/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pfizer S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TICOVAC;

Vista la domanda con la quale la ditta Pfizer S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. A.I.C. da 036515132 a 036515322;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TICOVAC nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezioni:

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita senza ago - A.I.C. n. 036515132 (in base 10) 12UC9W (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 036515144 (in base 10) 12UCB8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 036515157 (in base 10) 12UCBP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 036515169 (in base 10) 12UCC1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con 1 ago separato - A.I.C. n. 036515171 (in base 10) 12UCC3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati - A.I.C. n. 036515183 (in base 10) 12UCCH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati - A.I.C. n. 036515195 (in base 10) 12UCCV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite con 100 aghi separati - A.I.C. n. 036515207 (in base 10) 12UCD7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con 2 aghi separati - A.I.C. n. 036515219 (in base 10) 12UCDM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite con 20 aghi separati - A.I.C. n. 036515221 (in base 10) 12UCDP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite con 40 aghi separati - A.I.C. n. 036515233 (in base 10) 12UCF1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite con 200 aghi separati - A.I.C. n. 036515245 (in base 10) 12UCFF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con 1 ago separato (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515258 (in base 10) 12UCFU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515260 (in base 10) 12UCFW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite con 20 aghi separati (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515272 (in base 10) 12UCG8 (in base 32);



Classe di rimborsabilità: C.

«0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite con 100 aghi separati (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515284 (in base 10) 12UCGN (in base 32);

«0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con 2 aghi separati (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515296 (in base 10) 12UCHO (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite con 20 aghi separati (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515308 (in base 10) 12UCHD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite con 40 aghi separati (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515310 (in base 10) 12UCHG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

«0,25 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite con 200 aghi separati (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515322 (in base 10) 12UCHU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TICOVAC è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 agosto 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

DETERMINA 16 settembre 2016.

Annullamento della determina 11 aprile 2016, n. 514/2016, di inserimento del medicinale «dexrazoxano (Cardioxane)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dello stravasato di antraciclina negli adulti. (Determina n. 1236/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, della cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'AIFA è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il nuovo regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, della cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'AIFA è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali



non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, datata 11 aprile 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2016, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale dexrazoxano (Cardioxane) per il trattamento dello stravasato di antraciclina negli adulti;

Visto che l'inserimento del medicinale dexrazoxano (Cardioxane) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dello stravasato di antraciclina, è potenzialmente lesivo del diritto di commercializzazione in esclusiva concesso al farmaco Savene dalla designazione di farmaco orfano che copre l'indicazione nello stravasato di antraciclina con il principio attivo dexrazoxano;

Determina:

Art. 1.

L'annullamento della determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, datata 11 aprile 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2016, di inserimento del medicinale dexrazoxano (Cardioxane) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dello stravasato di antraciclina negli adulti.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

16A06877

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Criogas S.r.l., in Pozzuoli.

Con la determinazione n. aG - 28/2016 del 7 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pozzuoli (NA), via Montagna Spaccata n. 35, loc. S. Martino, rilasciata alla società Criogas S.r.l.

16A06837

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Teva».

Estratto determina n. 1128/2016 dell'11 agosto 2016

Medicinale: ETORICOXIB TEVA.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano.

Confezione:

«30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684012 (in base 10) 19P45D (in base 32).

Confezione:

«30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684024 (in base 10) 19P45S (in base 32).

Confezione:

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684036 (in base 10) 19P464 (in base 32).

Confezione:

«30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684048 (in base 10) 19P46J (in base 32).

Confezione:

«60 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684051 (in base 10) 19P46M (in base 32).

Confezione:

«60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684063 (in base 10) 19P46Z (in base 32).

Confezione:

«60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684075 (in base 10) 19P47C (in base 32).

Confezione:

«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684087 (in base 10) 19P47R (in base 32).

Confezione:

«60 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684099 (in base 10) 19P483 (in base 32).

Confezione:


«60 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684101 (in base 10) 19P485 (in base 32).

Confezione:

«60 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684113 (in base 10) 19P48K (in base 32).



Confezione:
«60 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684125 (in base 10) 19P48X (in base 32).

Confezione:
«90 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684137 (in base 10) 19P499 (in base 32).

Confezione:
«90 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684149 (in base 10) 19P49P (in base 32).

Confezione:
«90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684152 (in base 10) 19P49S (in base 32).

Confezione:
«90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684164 (in base 10) 19P4B4 (in base 32).

Confezione:
«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684176 (in base 10) 19P4BJ (in base 32).

Confezione:
«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684188 (in base 10) 19P4BW (in base 32).

Confezione:
«90 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684190 (in base 10) 19P4BY (in base 32).

Confezione:
«90 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684202 (in base 10) 19P4CB (in base 32).

Confezione:
«90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684214 (in base 10) 19P4CQ (in base 32).

Confezione:
«120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684226 (in base 10) 19P4D2 (in base 32).

Confezione:
«120 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684238 (in base 10) 19P4DG (in base 32).

Confezione:
«120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684240 (in base 10) 19P4DJ (in base 32).

Confezione:
«120 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684253 (in base 10) 19P4DX (in base 32).

Confezione:
«120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684265 (in base 10) 19P4F9 (in base 32).

Confezione:
«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684277 (in base 10) 19P4FP (in base 32).

Confezione:
«30 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684289 (in base 10) 19P4G1 (in base 32).

Confezione:
«30 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684291 (in base 10) 19P4G3 (in base 32).

Confezione:
«60 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684303 (in base 10) 19P4GH (in base 32).

Confezione:
«90 mg compresse rivestite con film» 7×1 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684315 (in base 10) 19P4GV (in base 32).

Confezione:
«90 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684327 (in base 10) 19P4H7 (in base 32).

Confezione:
«120 mg compresse rivestite con film» 7×1 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684339 (in base 10) 19P4HM (in base 32).

Confezione:
«120 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;
AIC n. 043684341 (in base 10) 19P4HP (in base 32).


Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:
principio attivo:
30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg di etoricoxib;
eccipienti:
nucleo della compressa:
Calcio idrogeno fosfato (anidro);
Cellulosa microcristallina;
Crosopovidone (tipo A);
Povidone K25;
Magnesio stearato;
rivestimento della compressa:
Ipromellosa;
Idrossipropilcellulosa;
Talco;
Trigliceridi a catena media;
Titanio diossido (E171);
Cellulosa microcristallina (30 mg);
Ossido di ferro rosso (30 mg) (E172);
Lacca di alluminio contenente indaco carminio (30, 60 e 120 mg) (E132);
Lacca di alluminio contenente blu brillante (60 e 120 mg) (E133);
Ossido di ferro giallo (60 e 120 mg) (E172);
Ossido di ferro nero (60 e 120 mg) (E172).

Indicazioni terapeutiche: «Etoricoxib Teva» è indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai 16 anni per il trattamento sintomatico dell'osteoartrosi (OA), dell'artrite reumatoide (AR), della spondilite anchilosante e del dolore e dei segni di infiammazione associati all'artrite gottosa acuta.

«Etoricoxib Teva» è indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai 16 anni per il trattamento a breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale.

La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684075 (in base 10) 19P47C (in base 32);

classe di rimborsabilità A Nota 66;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,62.

Confezione:

«90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684164 (in base 10) 19P4B4 (in base 32);

classe di rimborsabilità A Nota 66;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,32;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,98.

Confezione:

«120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL;

AIC n. 043684226 (in base 10) 19P4D2 (in base 32);

classe di rimborsabilità A Nota 66;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 3,03.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Etoricoxib Teva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Etoricoxib Teva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quarter, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06840

MINISTERO DELLA SALUTE**Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 106 del 24 giugno 2016 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Entericolix», emulsione iniettabile per suini.**

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 177 del 30 luglio 2016 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «ENTERICOLIX, emulsione iniettabile per suini», laddove è scritto:

Composizione: una dose (2 ml) di vaccino inattivato contiene:

Principi attivi:

<i>Escherichia coli</i> ceppo P4 (adesine F6)	≥	1 RP*
<i>Escherichia coli</i> ceppo P6 (adesine F4ac)	≥	1 RP*
<i>Escherichia coli</i> ceppo P9 (adesine F18ac)	≥	1 RP*
<i>Escherichia coli</i> ceppo P10 (adesine F5 + F41)	≥	1 RP*
Tossoide beta di <i>Clostridium perfringens</i> tipo C (CZV13)	≥	10 UI** di antitossina B/ml di siero di coniglio

leggasi:

Composizione: una dose (2 ml) di vaccino inattivato contiene:


Principi attivi:

<i>Escherichia coli</i> ceppo P4 (adesine F6)	≥	1 RP*
<i>Escherichia coli</i> ceppo P5 (adesine F18ab)	≥	1 RP*
<i>Escherichia coli</i> ceppo P6 (adesine F4ac)	≥	1 RP*
<i>Escherichia coli</i> ceppo P9 (adesine F18ac)	≥	1 RP*
<i>Escherichia coli</i> ceppo P10 (adesine F5 + F41)	≥	1 RP*
Tossoide beta di <i>Clostridium perfringens</i> tipo C (CZV13)	≥	10 UI** di antitossina B/ml di siero di coniglio

Inoltre, laddove è scritto:

Durata dell'immunità:

21 giorni per infezioni causate da F4ac, F18ac (colibacillosi) e *Clostridium perfringens* tipo C (enterite cronica),



leggasi:

Durata dell'immunità:

21 giorni per infezioni causate da F4ac, F18ac (colibacillosi) e *Clostridium perfringens* tipo C (enterite necrotica).

16A06843

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnica «Uovo + Qualità ai cereali»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esamina la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnica «Uovo + Qualità ai cereali», ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, presentata da ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli - Via Punta di Ferro, 2 - 47122 Forlì, acquisito il parere della Commissione SQN, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo allegato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI 1 - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte della Commissione SQN, prima del riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnica «Uovo + Qualità ai cereali».

ALLEGATO

Assoavi – Associazione Nazionale Allevatori e Produttori Avicunicoli
Via Punta di Ferro, 2 - 47122 Forlì

DECRETO MINISTERIALE N. 4337 del 4 marzo 2011

“LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PER I PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA”

ALLEGATO ALL'ISTANZA RICONOSCIMENTO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

SCHEDA 6
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Uovo
+
Qualità ai cereali

Descrizione degli aspetti tecnici legati al metodo di ottenimento del prodotto oggetto del presente Disciplinare

La specificità è data in maniera prioritaria da due caratteristiche particolarmente legate alla qualità dell'uovo da consumo fresco: la freschezza (intesa come prossimità del consumo al momento della deposizione) e la salubrità (intesa come controlli di natura igienico-sanitaria

e natura degli ingredienti della dieta alimentare della gallina), cui ultimamente si è aggiunto il livello di attenzione e rispetto del benessere animale.

Pertanto:

con l'intento di innalzare le prerogative di freschezza dell'uovo a marchio SQN, il tempo che intercorre tra la deposizione e l'immissione nel circuito distributivo è stato significativamente ridotto rispetto a quello previsto dalle norme di commercializzazione attualmente in vigore;

sono stati intensificati i controlli di carattere sanitario e resa obbligatoria la vaccinazione contro la *Salmonella Enteritidis*, alla luce delle crescenti legittime aspettative di garanzia sotto il profilo igienico-sanitario dell'uovo e dello stato di salute delle ovaiole;

sotto l'aspetto puramente nutrizionale, la razione alimentare è stata prevista essere costituita da una quantità preponderante di cereali, leguminose, minerali e vitamine, finalizzata a rendere l'uovo assolutamente “trasparente” in termini alimentari con l'utilizzo esclusivo di ingredienti pigmentanti naturali e l'esclusione delle farine proteiche di origine animale.

1. Requisiti specifici

Le aziende di allevamento che aderiscono al presente Disciplinare devono essere registrate presso le Aziende UU.SS.LL. così come previsto dalle normative di settore per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento: visti il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti; il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; la Direttiva 1999/74/CE; la Direttiva 2002/4/CE; il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 e successive modificazioni).

2. Campo di applicazione

Il presente Disciplinare si applica durante il periodo di deposizione di ovaiole allevate per la produzione di uova da consumo. Esso include inoltre alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi di attività svolte da altri operatori o in centri aziendali diversi da quelli di deposizione delle uova (mangimificio, centro di selezione e imballaggio delle uova, ecc.).

3a. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento

3a.1. Gli animali devono essere mantenuti in allevamenti conformi alle prescrizioni della Direttiva 74/99 CE e alla legge italiana di recepimento con decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003 e segg.

3a.2. Potranno pertanto essere riconosciute a marchio SQN uova deposte in sistemi di allevamento con i codici: 0 – 1 – 2 – 3.

3a.3. Le ovaiole dovranno essere state tutte vaccinate contro la *Salmonella Enteritidis*. Le uova deposte da animali sui quali non è stata effettuata la suddetta vaccinazione sono escluse dal circuito del Sistema di Qualità Superiore Nazionale Zootecnica e non potranno fregiarsi del marchio previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale n. 4337 del 4 marzo 2011.

3a.4. Il personale di allevamento deve possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale, anche tramite la partecipazione a corsi di formazione organizzati da organismi pubblici o privati.

3b. Tecniche di alimentazione

3b.1. L'azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati i piani di formulazione e razionamento alimentare.

3b.2. Tali piani devono tenere conto delle esigenze nutrizionali delle ovaiole nelle diverse fasi di sviluppo.

3b.3. La razione alimentare deve avere le seguenti caratteristiche:
i cereali costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime. In tale caso, fatta 100 la quantità di cereali, questa può



comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali (Reg. CEE 589/2008).

3b.4. Nella formulazione del mangime per la pigmentazione del tuorlo vengono utilizzati esclusivamente pigmentanti naturali e non sono ammessi quelli sintetici; è inoltre vietato l'utilizzo di farine proteiche di origine animale. È consentito l'uso di integratori e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale.

3b.5. Gli alimenti zootecnici devono essere sani, leali e mercantili e privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale.

3b.6. Qualora l'unità epidemiologica di produzione, così come censita dalla ASL, sia inserita in una azienda che per la restante produzione di uova non segue il presente disciplinare, deve essere dimostrata la non promiscuità tra gli impianti di stoccaggio e distribuzione di mangimi destinati alla unità produttiva iscritta al SQN ed il resto dell'allevamento.

3b.7. L'acqua di bevanda deve essere controllata almeno due volte all'anno per l'idoneità all'uso zootecnico nel punto di prelievo all'ingresso degli allevamenti.

3c. La scelta degli animali

3c.1. È vietato allevare animali geneticamente modificati (OGM). Le razze e gli ibridi avicoli ammessi al presente disciplinare potranno essere a piumaggio rosso o bianco e prodotte/commercializzate da aziende di incubazione o di svezamento pollastre operanti a livello comunitario.

3c.2. L'approvvigionamento di soggetti da rimonta deve essere effettuato da allevamenti aventi lo stesso livello sanitario e che seguano un analogo piano vaccinale per le Salmonelle.

È possibile riportare il paese di nascita delle pollastre (es. paese di nascita) e il paese di allevamento delle ovaiole (es. allevato *in*); qualora gli animali siano nati e allevati nello stesso paese le due diciture di cui sopra possono essere riepilogate in "origine [nome del paese]".

3d. Strutture e impianti di produzione

3d.1. Le strutture di allevamento devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard, le esigenze e la normativa vigenti, assicurando condizioni ambientali di temperatura, circolazione dell'aria, umidità relativa e concentrazione di gas e polveri tali da assicurare il benessere animale.

3d.2. La raccolta delle uova deve essere automatica ed eseguita una volta al giorno, escluse le festività e/o cause di forza maggiore debitamente motivate. Solo in allevamenti di piccole dimensioni potrà essere effettuata la raccolta manuale.

I nastri di raccolta devono essere mantenuti integri e puliti.

I recipienti di imballaggio delle uova utilizzati alla produzione devono essere tassativamente monouso oppure imballaggi di plastica accuratamente lavati e disinfettati ad ogni ciclo di trasporto.

3d.3. Le uova raccolte devono essere mantenute su carrelli o pallet recanti etichette identificative del produttore (codice di allevamento e pollaio) e della data di deposizione, data di spedizione, destinatario (ragione sociale) e destinazione; le uova devono essere imballate ed i pallet racchiusi da una nastratura per evidenziare che si tratta di uova destinate al circuito SQN.

La nastratura deve giungere integra al centro di imballaggio. I pallet delle uova destinate al circuito SQN escono dall'allevamento accompagnati da etichetta o scheda indicativa i cui estremi devono comunque essere registrati in apposito registro di uscita, da conservarsi presso il produttore.

In ogni caso queste uova non sono SQN sino alla lavorazione e al confezionamento al centro di imballaggio.

3e. Strutture e impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento delle uova

3e.1 I locali destinati alla lavorazione delle uova SQN devono avere una dimensione adeguata allo scopo, costruiti ed equipaggiati in

maniera da poter essere sufficientemente ventilati e illuminati oltre che mantenuti puliti. Le uova devono essere protette da forti fluttuazioni di temperatura. I locali preposti alla manipolazione e stoccaggio delle uova non devono avere utilizzi differenti.

Il pavimento e i muri dovranno essere possibilmente piastrellati e insieme a soffitti e finestre dovranno permettere una loro facile pulizia, realizzati in materiali solidi con superfici lisce.

I locali devono presentarsi in buono stato, puliti e liberi da odori esterni animali e insetti.

Devono essere assicurate ventilazione e illuminazione sufficienti.

3e.2. I locali di stoccaggio devono anch'essi rispondere ai requisiti su esposti. I materiali che entrano direttamente in contatto con le uova devono rispondere alle previsioni del Reg. (EC) 1935/2004 e seguenti.

3e.3. L'impianto di confezionamento deve essere dotato delle apparecchiature idonee al corretto trattamento delle uova.

3e.4. Sistema di speratura. L'impianto di confezionamento deve possedere un adeguato sistema di speratura delle uova. In caso di sistema automatico, la qualità dell'operazione dovrà essere periodicamente testata, diversamente, l'impianto dovrà essere costantemente presidiato durante l'operazione.

3e.5. Sistema di calibratura delle uova. Dovrà essere utilizzata un idoneo macchinario per la calibratura delle uova in base al peso.

3f. Aspetti generali inerenti tracciabilità e registrazioni

3f.1. L'azienda di allevamento deve assicurare la tracciabilità delle materie prime acquistate ed utilizzate per l'alimentazione degli animali mediante la conservazione ordinata dei documenti di acquisto (DDT, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro che riporti almeno le seguenti informazioni:

- nome e/o codice del prodotto;
- azienda produttrice;
- lotto di produzione o riferimenti ai documenti di acquisto;
- quantità acquistata;
- data di inizio somministrazione;
- data di fine somministrazione;
- allevamenti o gruppi cui il prodotto è stato somministrato.

3f.2. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea.

3f.4. Tutta la documentazione (DDT, fatture, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per un periodo minimo di un anno dopo l'avvenuto svecchiamento dei gruppi di ovaiole fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta ciò sia possibile, è consentito utilizzare uno o più registri o altro tipo di registrazione, inclusa quella informatica. I registri delle consegne e delle vendite possono essere sostituiti anche dalla raccolta di fatture, bolle di consegna o altra documentazione purché riportante tutte le informazioni prescritte.

3g. Aspetti inerenti tracciabilità e registrazioni delle uova

3g.1. Report. Le uova a marchio SQN devono essere chiaramente identificabili e tracciabili lungo l'intera filiera, dalla deposizione al centro di selezione e imballaggio attraverso regolare registrazione dei movimenti di tutte le uova selezionate e confezionate (incluse le uova non a marchio SQN).

I centri di deposizione (allevamenti) e i centri di imballaggio autorizzati alla produzione e alla selezione e confezionamento delle uova a marchio SQN dovranno pertanto tenere appositi registri, anche informatici, dove riportare i quantitativi prodotti e inviati (centri di produzione), quelli ricevuti, selezionati e consegnati (centri di selezione e imballaggio).

La tenuta di regolare e accurata registrazione, anche informatica, delle uova prodotte e lavorate è indispensabile per il controllo dei flussi delle uova.



3g.2. Tracciabilità e assicurazione sull'origine. I report sui movimenti delle uova nell'intera catena devono essere aggiornati a cadenza almeno mensile, sotto forma di registro di uova in entrata/uscita, includendo tutti i dati necessari per la tracciabilità e plausibilità dei controlli, compresi:

in entrata: quantità pervenute, fornitore (o allevamento aziendale di origine) data di deposizione, quantità in natura ricevuta o di uova semi-lavorate, il lotto, inclusa la percentuale di ripartizione delle uova, e la forma di allevamento;

in uscita: il lotto, compresa la percentuale di ripartizione delle uova per classe di peso e la forma di allevamento, il periodo di produzione il gruppo di origine e i volumi consegnati.

3g.3. Separazione delle uova SQN dalle altre. Le aziende autorizzate all'uso del marchio SQN devono attivamente adoperarsi per salvaguardare e controllare il flusso delle uova nell'intero processo, con l'obbligo di tenere costantemente separato il flusso delle uova a marchio dalle altre in maniera chiara e comprensibile, compreso nelle registrazioni, evitando qualunque possibilità che uova a marchio SQN possano essere confuse o mescolate con altre non a marchio. Dove non fosse possibile conservare le uova SQN in aree separate, le uova devono essere convenientemente e chiaramente etichettate e identificabili.

3g.4. Tracciabilità nelle fasi successive la deposizione.

L'origine delle uova deve essere assicurata durante tutta la catena produttiva.

La verifica della conformità con le previsioni indicate deve essere documentata.

Gli stabilimenti di imballaggio devono registrare i seguenti dati per ciascuna tipologia e forma di allevamento:

le quantità di uova in natura ricevute dal produttore, specificandone il nominativo e codice di allevamento e l'indirizzo (o l'allevamento proprio di origine) e la data o periodo di deposizione;

dopo la lavorazione delle uova, le quantità ottenute, il numero di uova lavorate, il numero di uova rotte;

le quantità di uova ricevute per categorie, da altri centri di imballaggio, riportando anche il codice di questi centri, e la data di consegna;

le quantità di uova in natura ricevute da altri centri di imballaggio, il codice del centro di imballaggio la data di deposizione;

numero e/o peso delle uova fornite per tipo e classe di peso (se selezionate), la data di imballaggio e/o la data di vendita, specificando il nome e l'indirizzo dell'acquirente;

il collegamento tra le uova entrate (in natura) e quelle uscite (selezionate o in natura), deve essere sempre tracciabile. I centri di imballaggio devono aggiornare i propri registri con cadenza almeno settimanale.

3h. Autocontrollo

3h.1. L'aderente al Disciplinare (singola azienda di allevamento o, come previsto dall'art. 3, un'organizzazione di produttori, un'associazione di produttori, una cooperativa, o consorzio) deve predisporre, in accordo con l'Organismo di Controllo Terzo, un piano di autocontrollo ed effettuare periodicamente delle attività di controllo interno, compresa l'esecuzione di controlli analitici a campione (ad esempio: acqua di abbeverata, mangimi, ecc.) per verificare il rispetto dei requisiti indicati nel presente disciplinare.

3i. Marchiatura sul guscio ed etichettatura del prodotto

3i.1. Indicazioni.

Sul guscio:

deve essere apposto il marchio grafico SQN collettivo unico che il Ministero intende istituire con apposito provvedimento, eventualmente adattato alle dimensioni e all'esigenza di stampigliatura sul guscio, utilizzando inchiostro di un solo colore. Lo stesso può essere associato alla denominazione obbligatoria prevista dal disciplinare di produzione ed è subordinato al rigoroso rispetto delle previsioni di cui al regolamento d'uso;

Codice allevamento;

può essere apposto il marchio commerciale detenuto dall'organizzazione o associazione;

altre indicazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Sulla confezione:

deve essere apposto il marchio grafico SQN collettivo unico che il Ministero intende istituire eventualmente adattato alle dimensioni e all'esigenza di stampigliatura;

l'etichetta deve riportare, oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale:

la denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione;

il Paese di origine delle uova indicato per esteso;

il marchio commerciale detenuto dall'Associazione.

3i.2. Altre indicazioni facoltative:

a- nome del produttore e/o dell'associazione di produttori;

b- indicazione della Regione di origine o di allevamento, purché sia garantita la rintracciabilità dello stesso;

c- eventuali certificazioni volontarie di prodotto, a condizione di riportare chiaramente gli estremi della certificazione;

d- eventuale marchio di sistema di qualità regionale, nel caso in cui una regione abbia istituito un sistema qualità regionale zootecnica in conformità alle normative comunitarie;

e- lista controlli effettuati (con particolare riferimento al sistema di controllo igienico sanitario e nel dettaglio al protocollo relativo alla vaccinazione per la salmonella);

f- è possibile riportare il paese di nascita delle pollastre (es. paese di nascita) e il paese di allevamento delle ovaiole (es. allevato in); qualora gli animali siano nati e allevati nello stesso paese le due diciture di cui sopra possono essere riepilogate in "origine [nome del paese]".

3. Tempi tra la deposizione e la commercializzazione

Per quanto attiene i tempi per l'immissione in commercio, le uova a Marchio SQN soggette all'applicazione del presente Disciplinare:

le uova dovranno essere classificate, stampigliate ed imballate entro 7 (sette) giorni dalla data di deposizione;

questo lasso sarà ridotto a 3 (tre) giorni in caso di uova "Extra" o "Extra fresche".

4. Commercializzazione

Le aziende di produzione, selezione e imballaggio che intendono produrre e commercializzare le uova identificate dalla denominazione e dal marchio istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 4337 del 4 marzo 2011, dovranno comunicare al Ministero delle politiche agricole, l'impegno a rispettare i regolamenti di gestione dei marchi riferiti al Sistema di Qualità Superiore Nazionale Zootecnica.

Le uova ottenute come previsto dal presente Disciplinare dovranno essere sempre facilmente ed inequivocabilmente identificabili attraverso il sistema di tracciabilità lungo tutta la filiera.

Ai fini dell'esposizione nel punto vendita, i prodotti a marchio preventivamente confezionati devono rispettare le norme previste dal regolamento d'uso del marchio stesso. I prodotti non confezionati devono essere esposti nei punti vendita, in spazi dedicati, in modo tale da individuare inequivocabilmente l'appartenenza delle uova al disciplinare, esponendo in modo visibile i certificati relativi (etichettatura facoltativa) oltre a quanto prescritto dalle norme di commercializzazione vigenti, unitamente ad appositi segnali, meglio specificati nel regolamento d'uso del marchio.

16A06878



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Criteria per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria,
ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.**

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti in data 22 agosto 2016 e pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i «Criteria per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

16A06842

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-222) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 6 0 9 2 2 *

€ 1,00

